

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1030

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARABINI, CAPPELLI, DE CINQUE, SALVI, MANNINO,
QUATTRONE, ZOPPI, BORRA, CAIATI, MARZOTTO CAO-
TORTA, TASSONE, TESINI GIANCARLO, ZUECH, MORA,
BAMBI, PEZZATI, CARLOTTO, ZAMBON, STELLA, CITA-
RISTI, QUARENGHI VITTORIA, MAGGIONI, CITTERIO,
ZANIBONI, CAMPAGNOLI, CASATI, ANDREONI**

Presentata il 19 gennaio 1977

**Norme riguardanti il riordino del Corpo forestale
e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi ecologici, già dibattuti negli ambienti culturali e scientifici, divengono ora problemi politici urgenti che sollecitano soluzioni concrete.

Il Consiglio d'Europa ha promosso nei paesi membri, nel 1970, un anno di attività destinato all'approfondimento della tematica ambientale. L'iniziativa ha contribuito a richiamare una volta di più l'attenzione generale dei paesi europei ed extra europei su questi temi e a dare la misura del valore politico degli stessi soprattutto per i rapporti dell'uomo con l'ambiente e conseguentemente per impostare una corretta gestione delle risorse naturali.

Nel 1972, poi, altri due episodi salienti hanno fatto meditare sulla gravità dei problemi dell'assessamento ecologico e della difesa del territorio.

Le Nazioni Unite, nella Conferenza tenutasi a Stoccolma nel mese di giugno, hanno sottolineato l'urgenza di trovare subito

adeguate soluzioni per migliorare l'equilibrio fra uomo ed ambiente ed hanno raccomandato a tutti i paesi di intraprendere azioni concrete sul piano nazionale e ove possibile coordinate internazionalmente rivolte a questo fine. Tutte le altre organizzazioni internazionali, quali l'UNESCO, la FAO, l'OMS, la Comunità economica europea, l'OCDE, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la Commissione internazionale per la protezione delle regioni alpine, la NATO ed altre, hanno raccolto l'appello delle Nazioni Unite ed a loro volta si sono fatte promotrici di iniziative per salvare il mondo dall'ecocatastrofe.

È ben noto che i problemi dei rapporti dell'uomo con l'ambiente sono in relazione diretta con l'aumento della popolazione umana. Se esso non troverà una soluzione, come hanno sottolineato il Massachusetts Institute of Technology ed il Club di Roma nel rapporto « Limiti di sviluppo », non si arriverà ad assicurare la sopravvivenza del-

l'uomo sul pianeta Terra, la cui superficie e le cui risorse naturali limitate sono già state talmente saccheggiate da ridurre a limiti assai esigui le riserve di molte materie prime essenziali.

Come produrre cibo sufficiente per una popolazione crescente se si continua a distruggere il suolo, come evitare la desertificazione in corso se si continua a distruggere ed a ridurre la copertura boscata, come trovare l'acqua sempre meno disponibile a causa degli inquinamenti?

Nei temi che riguardano l'avvenire del mondo e dell'umanità, nei dibattiti e nelle preoccupazioni che ne derivano, vi sono gli elementi del progressivo formarsi ed imporsi di una coscienza ecologica universale. Di conseguenza numerosi paesi hanno organizzato infrastrutture nazionali *ad hoc* sotto forma di Ministeri di coordinamento o di gestione diretta dei compiti di salvaguardia dell'ambiente, o sotto forma di agenzie dotate di mezzi e di ampie facoltà operative. Altri paesi, nell'attesa di creare una organizzazione specifica, continuano ad utilizzare i mezzi e le procedure già disponibili, che generalmente però sono poco efficaci perché dispersi, frazionati o addirittura polverizzati in numerosi organismi.

L'Italia si trova in queste condizioni: di qui le difficoltà enormi, spesso insormontabili, a realizzare una efficace e tempestiva politica dell'ambiente, con attività concrete.

I problemi dell'ambiente in Italia interessano numerosi dicasteri e su di essi hanno o possono avere ingerenza un gran numero di enti, di associazioni, di poteri pubblici o privati. Con l'avvento delle regioni la situazione si è fatta ancor più composita in relazione alla ripartizione dei compiti fra Stato e regioni. La situazione è stata oggetto di attento esame anche in sede parlamentare. Il 27 e 28 maggio 1971 è stata sottolineata la necessità di attrezzare adeguatamente lo Stato con strutture e meccanismi funzionali per la realizzazione di una politica dell'ambiente, di cui il nostro paese, fortemente antropizzato, ha urgente bisogno, per regolamentare la gestione dei beni naturali allo scopo di assicurare il più a lungo possibile lo sviluppo civile della nostra società. Recentemente è stata ricostituita la Commissione ecologica del Senato e si attendono concreti orientamenti parlamentari.

È evidente che una politica dell'ambiente deve essere multidisciplinare, deve cioè coinvolgere molteplici settori della vita na-

zionale comprendenti forze politiche, energie culturali e impegno di ogni cittadino e il tutto deve necessariamente poggiare su strutture operative coordinate su scala nazionale. Queste strutture oltre che essere strumento per realizzare per vie discendenti le linee della politica dell'ambiente, devono anche poter funzionare come strumento recettore delle reazioni, delle proposte, delle necessità periferiche per trasmetterle al centro politico, onde consentire il funzionamento del sistema in modo adeguato al mutare degli eventi e delle necessità d'intervento.

Il necessario coordinamento delle competenze politiche e tecniche dei vari aspetti della pubblica amministrazione implicati in molteplici settori della gestione dell'ambiente può essere ottenuto attraverso strutture nuove, oppure attraverso strutture già esistenti, ma opportunamente adeguate.

Nel primo caso occorrono tempi lunghi e costi altissimi; nel secondo caso i tempi possono essere brevissimi ed i costi contenuti in misura sopportabile dal sistema.

Per l'attuazione immediata di una politica ambientale già esistono strutture adatte che si possono identificare nel Corpo forestale dello Stato e nell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

La presente proposta di legge si allaccia come momento di emergenza per dare una risposta concreta alle istanze di difesa ambientale senza creare pesanti nuove strutture che sono insostenibili nell'attuale momento economico e senza turbare i delicati equilibri tra i poteri locali e quello statale. L'Amministrazione forestale infatti è una organizzazione che può assicurare allo Stato ed alle regioni ampie, concrete, pronte, possibilità operative. Il Corpo forestale dello Stato (nel cui ambito opera anche l'Azienda di Stato per le foreste demaniali), per la particolare organizzazione capillare (comandi stazioni forestali, uffici amministrazione foreste demaniali), per la natura tecnica e di polizia del Corpo stesso, per il naturale bagaglio di esperienze del suo personale, svolge già oggi un ruolo sempre più importante nell'ampio contesto della difesa ambientale. Basti ricordare a questo riguardo il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, che non si limita a lasciare alle competenze dello Stato le materie della sistemazione idrogeologica, della conservazione del suolo, della protezione della natura e della gestione dei parchi nazionali, ma sottolinea l'atipicità e la

particolare organizzazione del Corpo forestale e quindi l'esigenza di mantenerlo alle dipendenze dello Stato, conservandone l'unitarietà di struttura, di reclutamento e di inquadramento, proprio per l'assolvimento di quei compiti di difesa della natura e di assestamento ecologico del territorio che per la loro complessità, grandiosità ed interdipendenza internazionale travalicano indubbiamente la sfera delle responsabilità e degli interessi regionali. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, illumina ulteriormente la volontà del legislatore, in quanto stabilisce per il Corpo forestale dello Stato un numero di posti tecnici dirigenziali all'incirca uguale a quello, sommato, di tutti i servizi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Altre leggi, successive, danno al Corpo forestale responsabilità più dirette e specifiche in materia di difesa dell'ambiente naturale. La legge 22 maggio 1973, n. 269, affida ai forestali il complesso controllo sulla produzione e sul commercio dei materiali forestali di propagazione di alto valore genetico: è indubbio che questo compito si innesca nel grande quadro della protezione del verde, giacché il patrimonio genetico costituisce la garanzia migliore per il positivo risultato dei rimboschimenti. La legge 1° marzo 1975, n. 47, affida al Corpo forestale compiti primari nella difesa dei boschi dagli incendi, con la costituzione di gruppi meccanizzati forestali di alta specializzazione e di pronto impiego, coordinati da centri operativi ed alle dipendenze di un apposito servizio centrale. I forestali dei gruppi e dei centri antincendio, nei periodi in cui l'impiego di lotta contro il fuoco è minore, sono chiamati oggi ad intensificare i servizi istituzionali di vigilanza sulla caccia e sulla pesca ed a svolgere, per scelta recente della magistratura, nuovi importantissimi compiti di lotta contro gli inquinamenti, specializzandosi così quali veri e propri « guardiani della natura ». La legge 11 marzo 1975, n. 72, che rinnova i finanziamenti per le Comunità montane, ribadisce la competenza dello Stato, e del Corpo forestale in particolare, in materia di sistemazione idrogeologica, di conservazione del suolo e di protezione della natura, stanziando, proprio per la protezione della natura, per la prima volta nella legislazione italiana, un finanziamento particolare. Negli ultimi anni, quindi, il Corpo forestale dello Stato ha progressivamente allargato i servizi d'istituto nel settore dell'ambiente naturale.

In questa maniera, lo Stato, utilizzando uomini che per tradizione hanno una formazione di base ed un abito mentale idonei ad assumere i compiti di guardiani della natura, può immediatamente attuare quella politica dell'ambiente che è sempre più nei voti delle persone responsabili, con una spesa contenuta al massimo potendo subito disporre di 7.000 uomini particolarmente addestrati. Si viene a mettere in tale modo a servizio della politica nazionale dell'ambiente un assieme organico ed organizzato di mezzi e di personale, unico nel paese. La conversione dell'attuale struttura del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in quella nuova maggiormente orientata verso la realizzazione degli indirizzi di politica dell'ambiente appare priva di oneri finanziari, di immediata attuabilità e vivamente attesa dagli appartenenti all'amministrazione forestale. Infatti le strutture esistenti del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali possono essere facilmente adeguate ai nuovi compiti, senza ampliamenti e senza interferenze con le regioni. Nell'articolo sono contenuti i criteri per questo adeguamento di strutture e di compiti, con doverosa tutela dei diritti e dello stato giuridico del personale.

All'articolo 1 vengono definite le strutture centrali dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato che sostituisce la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Negli articoli 2, 3 e 4 vengono specificati i compiti vecchi e nuovi del Corpo forestale dello Stato rivolti ad una più rigorosa difesa ambientale. Di particolare interesse fra i compiti nuovi quelli conseguenti agli impegni internazionali del nostro paese (convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 recepita con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 748, in materia di difesa delle zone umide di importanza internazionale; convenzione di Washington del 3 marzo 1973 recepita con legge 19 dicembre 1975, n. 874, in materia di protezione della fauna e della flora; convenzione dell'UNESCO, in corso di recepimento nella legislazione italiana, sulla difesa del patrimonio culturale e naturale; leggi in applicazione di direttive della Comunità economica europea).

All'articolo 4 viene introdotto il vincolo naturalistico come strumento di tutela di ambienti particolarmente delicati.

All'articolo 5 viene ammessa la possibilità di esproprio, da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dei terreni soggetti al vincolo naturalistico, allo scopo di accrescere il demanio naturalistico dello Stato.

All'articolo 6 viene ammessa la possibilità di avvalersi degli istituti di ricerca e di sperimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

Nell'articolo 7 si confermano le disposizioni già esistenti riguardanti il personale dirigenziale del Corpo forestale dello Stato.

All'articolo 8 viene confermata l'autonomia del consiglio d'amministrazione del Corpo forestale dello Stato già stabilita dalle leggi vigenti.

L'articolo 9 riguarda le strutture periferiche già esistenti del Corpo forestale dello Stato, che vengono riorganizzate al fine di svolgere in modo più appropriato i compiti di difesa ambientale. Lo stesso articolo stabilisce che presso gli ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali delle foreste che sono organi delle regioni, presti servizio personale appartenente esclusivamente ai

ruoli regionali, in conformità del disposto dell'articolo 1, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

L'articolo 10 riguarda l'Azienda di Stato per le foreste demaniali che pur mantenendo l'attuale struttura centrale e periferica, vede intensificati i compiti istituzionali orientandoli soprattutto verso la gestione e la valorizzazione degli ambienti naturali.

All'articolo 11 vengono confermate al personale le attribuzioni di polizia e di pubblica sicurezza, in armonia con le leggi vigenti.

L'articolo 12 detta norme particolari per un migliore impiego delle guardie scelte comandanti di stazioni forestali e delle giovani guardie forestali.

L'articolo 13 detta norme per il passaggio nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o nei ruoli delle regioni del personale, oggi amministrato dalla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che non intende far parte del nuovo organismo. Norme particolari vengono anche dettate per il collocamento a riposo.

L'articolo 14 stabilisce che la materia della presente legge sia disciplinata da un apposito regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Direzione generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è sostituita dall'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze del Ministro.

L'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato ha personalità giuridica e bilancio propri.

Nella prima applicazione della presente legge il posto di capo dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato è attribuito al direttore generale per l'Economia montana e per le foreste in carica.

Alle dipendenze e nei quadri dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato opera il personale del Corpo forestale dello Stato di cui al decreto legislativo istitutivo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni.

All'assunzione, formazione, amministrazione e governo del personale, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato provvede autonomamente.

ART. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita a mezzo del Corpo forestale dello Stato, facente capo all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, le funzioni tecniche e le attività ad esso spettanti nelle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, articolo 4, alla legge 22 maggio 1973, n. 269, alla legge 1° marzo 1975, n. 47, alla legge 11 marzo 1975, n. 72, articolo 1, comma *b*), nonché le funzioni e le attività in materia di sistemazione idrogeologica, di sistemazione dei bacini montani e di conservazione del suolo limitatamente alle opere a carattere nazionale o interregionale o di rilevante impegno tecnico-finanziario o con funzioni a carattere intersettoriale, ed in materia di imposizione e di disciplina del vincolo idrogeologico e di determinazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

L'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato esercita inoltre le funzioni di indirizzo e di coordinamento nel quadro dell'attuazione della politica comunitaria in favore della montagna, dell'ambiente e della forestazione, nonché le funzioni — tecniche, di coordinamento e di studio — in esecuzione di convenzioni internazionali in materia di zone umide, flora e fauna e biotopi.

Il Corpo forestale dello Stato collabora, su richiesta delle regioni e di altri enti territoriali, all'assolvimento dei compiti trasferiti o delegati in materia di foreste, caccia e pesca nelle acque interne.

ART. 3.

Restano riservate al Corpo forestale dello Stato le funzioni di polizia, generali e speciali, e quelle permanenti di pubblica sicurezza, in applicazione delle leggi statali e regionali, con particolare riguardo a quelle concernenti la tutela della flora, della fauna, del patrimonio forestale e della protezione in genere dell'ambiente naturale.

ART. 4.

I complessi boscati ed i territori — anche non boscati — di notevole interesse ecologico e naturalistico, nonché i parchi nazionali, le riserve naturali, i biotopi, i parchi naturali e ricreativi, gli ambienti, le riserve e le manifestazioni che per effetto di interventi antropici possano essere distrutti o subire danno ed alterazioni sono sottoposti, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministro dei beni culturali e ambientali e le regioni interessate, a vincolo naturalistico.

Il vincolo naturalistico ha lo scopo di evitare ogni possibile danno all'ambiente naturale, di consentire la ricostituzione e l'assestamento ecologico dei territori, di evitare l'utilizzazione distruttiva dei beni naturali, di consentirne la rinnovazione ed assicurarne la perpetuità.

Le modalità di imposizione del vincolo naturalistico, il suo contenuto specifico e le relative sanzioni per chi non ottemperi alle norme vincolative sono stabiliti nel regolamento alla presente legge.

L'imposizione e la vigilanza del vincolo naturalistico sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato.

ART. 5.

I territori sottoposti a vincolo naturalistico possono essere acquistati o espropriati per pubblica utilità dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali e costituiscono il patrimonio naturalistico dello Stato gestito dalla Azienda stessa.

ART. 6.

L'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato può avvalersi, per i suoi fini istituzionali, dell'opera del personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 7.

I servizi, gli uffici e le divisioni centrali dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato sono ordinati in conformità di quanto stabilito dal quadro D) della tabella XI: « Dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato », allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con l'aggiunta del servizio e degli uffici di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47.

ART. 8.

Nell'ambito dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato opera un consiglio di amministrazione autonomo, con competenza su tutto il personale dipendente. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto dal capo dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, dal vicedirettore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da quattro dirigenti superiori del Corpo forestale dello Stato, nonché dai rappresentanti del personale a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 9.

Sono organi periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato:

1) i centri operativi, con giurisdizione regionale o interregionale, di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 47, che assumono la denominazione di Ispettorati di zona del Corpo forestale dello Stato;

2) i gruppi, con giurisdizione provinciale o interprovinciale, di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 47, che assumono la denominazione di distretti del Corpo forestale dello Stato;

3) i Comandi di distaccamento ed i Comandi stazione del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 301, e del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, articolo 3, lettera *d*);

4) le Scuole allievi sottufficiali e allievi guardie del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

5) il Magazzino centrale equipaggiamento ed armamento del Corpo forestale dello Stato;

6) il Reparto automezzi ed aereomobili del Corpo forestale dello Stato;

7) la Scuola di perfezionamento, a livello accademico, per gli ufficiali ispettori del Corpo forestale dello Stato.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste viene stabilito il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati di zona, dei Distretti, dei Distaccamenti, delle Stazioni e delle Scuole del Corpo forestale dello Stato.

Tutte le competenze dello Stato, attualmente esercitate dagli Ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali delle foreste, sono attribuite agli organi periferici del Corpo forestale dello Stato di cui al presente articolo.

Negli Ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali delle foreste opera esclusivamente personale appartenente ai ruoli regionali, per l'assolvimento dei compiti trasferiti o delegati.

ART. 10.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, attraverso i suoi Servizi centrali e gli Uffici d'amministrazione periferici, continua a svolgere le attività concernenti la sperimentazione forestale, la gestione dei boschi da seme e dei relativi stabilimenti di lavorazione, la produzione vivaistica di postime selezionato, la gestione di aziende pilota - zootecniche e faunistiche - di cui alla legge 29 novembre 1965, n. 1322, nonché tutte le altre attività di gestione di beni - forestali

o agro-silvo-pastorali — che le siano affidate, sulla base di apposite leggi o convenzioni, dallo Stato, dalle regioni o da altri enti territoriali o pubblici.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali svolge inoltre attività di protezione dell'ambiente e di assestamento ecologico, con particolare riguardo alla istituzione e gestione di parchi nazionali, riserve naturali e biotopi, anche attraverso l'acquisto o l'esproprio di cui all'articolo 5.

Le funzioni di direttore dell'Azienda sono esercitate dal capo dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

Restano ferme le disposizioni vigenti concernenti il personale del Corpo forestale dello Stato impiegato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, nonché le altre disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, e al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

ART. 11.

Il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia conserva l'attuale stato giuridico e nulla è innovato per quanto riguarda le norme relative all'assunzione, alla disciplina, al mantenimento in servizio ed al collocamento a riposo. Il personale stesso riveste, in ogni tempo e luogo, ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale le qualifiche, a seconda del grado, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria. Il personale stesso riveste, analogamente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed è considerato in servizio permanente anche quando non è comandato.

Al personale con funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato sono dovuti, in ogni tempo e luogo, il trattamento economico e quello di quiescenza, le indennità e le competenze di qualsiasi natura e denominazione nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado, civili e militari, della pubblica sicurezza.

Il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia gode dei benefici riservati agli altri corpi di polizia dello Stato ed è esente dal richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione. Il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato è valevole a tutti gli effetti, a norma della legge 27 ottobre 1975, n. 1198, come servizio militare di leva.

ART. 12.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato limitatamente al periodo di reggenza di un Comando stazione forestale.

Ferme restando le altre norme, le guardie e guardie scelte del Corpo forestale dello Stato non possono essere ammesse a frequentare il corso allievi sottufficiali forestali se non hanno espletato, almeno per un biennio, servizio presso un Comando stazione forestale.

ART. 13.

Nella prima applicazione della presente legge, ed entro sei mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, il personale appartenente agli attuali ruoli del Corpo forestale dello Stato ha facoltà:

di chiedere il collocamento a riposo con un abbuono — non cumulabile con quello previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824 — di 5 anni ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione;

di chiedere il passaggio — in soprannumero — nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la qualifica ed anzianità possedute;

di chiedere il passaggio nei ruoli delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, le quali sono autorizzate con la presente legge a modificare i ruoli organici del personale dipendente.

Il collocamento a riposo ed il passaggio ad altri ruoli — dello Stato e della regione — non comportano riduzione negli organici di appartenenza.

Gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato non transitano nei ruoli unificati di cui agli articoli 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

ART. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere approvato il relativo regolamento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.